

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II Civile

Il Giudice, a scioglimento della riserva,

OSSERVA

1. Il ricorrente PDS ha presentato ricorso ex art. 35 ter L. n. 354/1975, lamentando la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per avere sopportato detenzione inumana e degradante durante i periodi in cui era stato ristretto presso le case circondariali di Regina Coeli (Roma), Castrovillari e Palmi, complessivamente dal al e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno nella misura di € 2.232,00.

Egli ha riferito di aver soggiornato in celle di ridottissime dimensioni condivise con altre persone detenute e dotate di illuminazione, areazione e riscaldamento scarsi, senza acqua calda e doccia nel bagno, senza possibilità di usufruire di attività ricreativa e sportiva e con ore d'aria e fuori dalla cella assolutamente insufficienti.

Il Ministero della Giustizia convenuto si è costituito contestando gli assunti avversari ed eccependo la prescrizione dei diritti vantati in relazione al quinquennio antecedente al ricorso.

2. La procedura introdotta dal D.L. n. 92/2014, che ha aggiunto l'art. 35 *ter* al testo dell'Ordinamento Penitenziario, rappresenta la risposta dello Stato italiano all'esigenza prospettata dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Torreggiani ed altri c. Italia, n. 43517/09, [C] 8 gennaio 2013, di creare un ricorso in grado di consentire alle persone incarcerate in condizioni lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo, secondo cui "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti".

In particolare coloro che hanno già terminato il periodo di detenzione inumana o degradante

possono proporre l'azione risarcitoria innanzi al Tribunale distrettuale ove risiedono.

La rubrica dell'art. 35 *ter* citato parla espressamente di rimedi risarcitori e nel testo si fa riferimento al pregiudizio subito a causa della violazione dell'art. 3 della Convenzione europea. Il diritto vantato non è comunque prescritto, anche applicando l'art. 2947 c.c., trattandosi di detenzione subita negli anni 2014 e 2015.

3. A fronte delle affermazioni di parte ricorrente sulle condizioni di detenzione si è reso necessario assumere d'ufficio informazioni dalle rispettive direzioni delle case circondariali ai sensi art. 738, comma 3 c.p.c..

Nel rito camerale difatti non trovano applicazioni le rigide preclusioni sull'onere di parte di articolare i mezzi di prova. La procedura in camera di consiglio prescelta dal legislatore si pone del resto in linea con i principi affermati dalla CEDU, nella citata sentenza Torreggiani, laddove si tiene conto della oggettiva difficoltà per l'attore di acquisire direttamente elementi di prova.

D'altra parte nemmeno può trovare applicazione rigorosa il principio di cui all'art. 115 c.p.c.. Difatti le concrete condizioni di vita detentiva possono essere verificate solo a seguito di indagini specifiche relative al periodo e al luogo di detenzione, e non sono di percezione diretta del Ministero della Giustizia convenuto.

Circa gli spazi minimi da garantire, sebbene il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti – CPT (organismo istituito in seno al Consiglio d'Europa in virtù della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata dall'Italia con la L. 2.1.1989 n. 7), nel secondo rapporto generale del 13.4.1991, abbia indicato come superficie minima "desiderabile" almeno 7 mq per la cella singola e 4 mq per la cella multipla, tuttavia la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione "flagrante" dell'art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, "trattamento disumano e degradante", indipendentemente cioè dalle altre condizioni di vita comunque garantite nell'istituto penitenziario (afferenti, in particolare, le ore d'aria disponibili o le ore di socialità, l'apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto). Tale principio, se non ha impedito alla CEDU in altre occasioni di riconoscere che la disponibilità di uno spazio individuale minimo intramurario inferiore ai 3 mq è un'evidente violazione della Convenzione, ha indotto tuttavia a differenti conclusioni quando, al contrario, lo spazio fosse superiore a tale superficie, ritenendo la Corte di dovere necessariamente tenere conto di altri aspetti relativi alle condizioni detentive, quali l'utilizzo privato dei servizi igienici, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle primarie esigenze sanitarie.

Quanto alla nozione di spazio minimo vitale di cui ogni detenuto deve potere usufruire, la Corte di Cassazione ha di recente precisato che deve essere considerato lo spazio utile al fine di consentire il movimento del soggetto recluso nello spazio detentivo (Cass. n. 52819/2016). Ha affermato quindi che non può essere computata la superficie dei servizi igienici, in quanto utilizzabili a fini diversi dal movimento, né quella occupata dal letto a castello o da altri arredi fissi in quanto ingombranti la superficie destinata al movimento.

La Suprema Corte ha ritenuto tale nozione coerente anche con la stessa evoluzione della giurisprudenza CEDU ed ha richiamato la decisione della Grande Camera del 20.10.2016 secondo cui il calcolo della superficie minima dello spazio personale non deve comprendere quella dei sanitari, mentre deve includere lo spazio occupato dai mobili, essendo importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella. Ha quindi distinto tra strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, e gli arredi facilmente amovibili.

4. Passando quindi all'esame dei vari periodi di detenzione, dalle informazioni pervenute dalle direzioni delle case circondariali è emerso che il ricorrente PDS è stato collocato dal giugno 2014 presso il carcere di Regina Coeli, in una stanza condivisa con altri due detenuti, della superficie, escluso il bagno, di mq 9,50; dal 28 giugno al 15 luglio 2014 in un'altra stanza di mq 15,70, escluso il bagno, con altri tre detenuti.

Non sono fornite informazioni sull'ingombro degli arredi, ma lo stesso ricorrente ha riferito che nella prima stanza vi era un unico letto a castello. Sottraendo anche solo la superficie di circa 2 mq per il letto, residua uno spazio di mq 2,50 per ciascun detenuto.

Nella seconda stanza deve presumersi che vi fossero almeno due letti, dato che i detenuti compresenti erano quattro. Detraendo quindi 4 mq circa si ottiene uno spazio per ciascun detenuto di mq 2,92.

Nel periodo trascorso presso il carcere di Castrovillari il ricorrente PDS ha occupato celle di mq 9,1632 lordi nel periodo dal 15.7.2014 al 23.3.2015, insieme ad una altra persona, tranne che per 26 giorni in cui è rimasto solo. Dalla superficie lorda va detratto lo spazio occupato da due armadietti a castello, da un letto a castello e da un tavolo fissato al muro. Si ottiene quindi una superficie netta di mq 6,57, dimezzata, quindi di mq 3,28 nel periodo in cui vi era un altro detenuto.

Nel periodo trascorso presso il carcere di Palmi il ricorrente PDS ha occupato una cella, con altri due detenuti, di mq 11,198 lordi dai quali vanno detratti lo spazio di mq 1,786 del letto a castello e dei tre armadi posti a distanza di ottanta centimetri da terra, occupanti una superficie di mq 1,862 ciascuno (totale mq 5,58). La superficie libera per il singolo detenuto era quindi di mq 2,95.

Si ritiene, dunque, che lo spazio minimo individuale di 3 mq non sia stato rispettato nel periodo

trascorso a Regina Coeli e nel periodo trascorso a Palmi.

Per quanto riguarda il periodo trascorso a Castrovillari occorre a questo punto verificare, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, se, pur essendo stato superato lo spazio minimo individuale di 3 mq nel periodo di detenzione sopra indicato, le altre condizioni di vita detentiva (afferenti in particolare le ore d'aria disponibili o le ore di socialità, l'apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto) abbiano costituito per il ricorrente PDS un trattamento inumano e degradante.

La direzione del carcere ha riferito che il detenuto poteva fruire dei passeggi dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle 13,30 fino alle 15,00, per un totale di quindi di tre ore e mezza. Nella fascia oraria dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 13,30 alle 18,30 era in vigore il regime della socialità a camere detentive aperte e dalle 16,15 alle 18,15 era possibile accedere alla saletta ricreativa.

La cella era munita di un termosifone, di luce al neon ritenuta dallo stesso ricorrente appena sufficiente, e da una finestra di cm 115 x cm 115, adeguata quindi rispetto alla dimensione della stanza. Il bagno era separato da una porta dal resto della stanza e munito di finestra.

Il carcere è munito di campo sportivo, anche se il ricorrente PDS ha affermato che vi si poteva recare solo 3 o 4 volte al mese.

Il ricorrente PDS ha anche riferito di non avere potuto usufruire del servizio di biblioteca, ma nell'atto introduttivo ha riferito di una sola domanda scritta di prestito di libri nell'agosto 2014, rimasta inevasa.

Si ritiene che il complesso delle condizioni dei luoghi, unitamente alla possibilità di trascorrere numerose ore al giorno fuori dalla propria cella, con varie modalità, non concreti una situazione di inumana detenzione contrastante con l'art. 3 CEDU e dunque alcun risarcimento deve riconoscersi in favore del ricorrente.

Per i complessivi 32 giorni di detenzione presso le altre due case circondariali deve essere invece riconosciuto il risarcimento nella misura di € 8,00 al giorno per un totale di € 256,00, oltre interessi dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo.

L'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sulle questioni trattate e l'accoglimento solo parziale delle domande giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

P.Q.M.

1) In parziale accoglimento del ricorso condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ricorrente PDS della somma di € 256,00, oltre interessi dalla data di deposito del

presente provvedimento al saldo;

2) Compensa le spese del procedimento.

Si comunichi.

Roma, il 13.2.2017

Il Giudice